Sent. n. 148/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di MURA Antonello, nato a Sindia (NU) il 12/03/1980, ivi residente in Via Cuglieri n. 29, C.F. MRUNNL80C12I748R, titolare dell'omonima ditta individuale, P. IVA n. 01087770911, attiva.

Visto l'atto di citazione depositato il 28 gennaio 2026, iscritto al n. 26443 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Gianmarco MASSA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il prevenuto per sentirlo condannare al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 37.623,58 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

In data 18/12/2024, a seguito di denuncia della Guardia di Finanza, Tenenza di Bosa Marina, e previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, la Procura erariale ha acquisito una notizia di danno, avente a oggetto l'indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR, per l'importo di euro 37.623,58, da parte di MURA Antonello, titolare dell'omonima impresa individuale esercente l'attività di allevamento di ovini e caprini.

La Procura ha rappresentato che, dall'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, è emerso che MURA Antonello, titolare dell'omonima impresa individuale, ha presentato negli anni dal 2012 al 2017 diverse richieste di contributi, dettagliatamente indicate nell'atto di citazione, a valere sul FEAGA e sul FEASR, benché non potesse ottenere le suddette provvidenze ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), in quanto destinatario di una misura di prevenzione personale definitiva, omettendo di fare menzione della predetta circostanza preclusiva, già in essere all'atto della presentazione delle domande.

Gli accertamenti eseguiti hanno, infatti, evidenziato che MURA Antonello, con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro in data 13/05/2008, divenuto definitivo in data 22/07/2008, è stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due.

A conclusione dell'attività istruttoria, invitato a dedurre ex art. 67 c.g.c., il

presunto responsabile non ha fatto pervenire alcunché, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

La procedura per l'accesso ai finanziamenti FEAGA e FEASR prevede che le domande presentate tramite i Centri di Assistenza Agricola siano trasmesse all'Organismo pagatore e che quest'ultimo proceda all'erogazione dei contributi spettanti, qualora la documentazione esibita dimostri il possesso dei "titoli".

La Procura ha ricordato che l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia") prevede che "*Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza*" e che il successivo art. 67, comma 1, stabilisce che "*Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: […] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali […]*".

Nel caso di specie, MURA Antonello, titolare dell'omonima impresa individuale, ha presentato negli anni dal 2012 al 2017 numerose richieste di contributi (attraverso Domande Uniche di Pagamento e domande per il sostegno al reddito), benché non potesse ottenere, ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia, le provvidenze a valere sul FEAGA e sul FEASR, in quanto

destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due, divenuta definitiva anteriormente alla presentazione delle suddette domande.

Non risulta, del resto, che l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del D. lgs. 159/2011 e dell'art. 179 del Codice penale.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe, quindi, presentato dichiarazioni mendaci nei moduli sottoscritti per chiedere i contributi, ottenendo illecitamente la percezione di danaro pubblico, la cui erogazione è finalizzata al perseguimento di specifici programmi di interesse generale e, nel caso di specie, della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea (la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori, la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale); si sarebbe così realizzato quel "rapporto di servizio in senso funzionale", che la consolidata giurisprudenza (contabile e della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione) ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con specifico vincolo di destinazione.

In conclusione, per la Procura risulterebbe integrato il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e il comportamento tenuto da MURA Antonello, che sarebbe connotato da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientato a un'azione *contra legem*, mediante dichiarazioni mendaci volte a celare la misura di prevenzione definitiva di cui era destinatario, tale da indurre in errore l'Organismo pagatore ai fini dell'indebito conseguimento dei benefici in parola.

Secondo l'Ufficio requirente vi sarebbe, altresì, l'occultamento doloso del danno erariale realizzato, sia con una condotta attiva, sia in violazione di

obblighi di comunicazione, ossia rendendo dichiarazioni mendaci nelle quali è stata omessa la menzione delle anzidette circostanze preclusive alla percezione dei contributi, così che, come previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994, e in presenza di fatti penalmente rilevanti, l'esordio della prescrizione deve essere collocato almeno al momento della conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (Comunicazione di Notizia di Reato in data 13/10/2021, da cui è originato il procedimento penale n. 2102/2021, instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano).

Prima di tali accertamenti, infatti, non era possibile, né per la Procura, né per l'Amministrazione danneggiata, stante il meccanismo dell'autocertificazione, avvedersi del danno erariale cagionato dal sig. Antonello MURA.

All'udienza del 17 settembre 2026 il P.M. ha chiesto che sia dichiarata la contumacia del convenuto e ha insistito per la condanna a titolo di dolo per l'importo indicato in citazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 27 febbraio 2026, deve essere dichiarata la contumacia del sig. Antonello MURA, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

Il Collegio osserva, poi, che l'erogazione dei contributi è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del soggetto interessato e ciò ha reso estremamente problematica l'emersione della fattispecie delittuosa, configurando un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Non vi è dubbio, infatti, che, nel caso in esame, per come ricostruito dalla

Procura regionale con il supporto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni contenute nelle domande presentate all'Amministrazione competente all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi fossero solo all'apparenza corrette. La fattispecie dannosa si è disvelata solo a seguito della specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo essa emergere dal mero esame delle domande depositate presso l'organo pagatore, poiché, a prima vista, risultavano regolari.

Conseguentemente, non può ritenersi che la presentazione di tali atti fosse idonea a consentire un'effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, posto che, da un riscontro di rito da parte dell'Amministrazione erogatrice sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo, non sarebbero emerse le situazioni che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse e approfondite metodiche di indagine hanno consentito di portare alla luce.

Nel caso in trattazione, pertanto, si è in presenza di una violazione degli obblighi di comunicazione che integra espressamente un'ipotesi di occultamento doloso del danno anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026 (art.1, comma 2, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026).

Nel merito, la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno patrimoniale è fondata.

Come emerge dalla ricostruzione della vicenda riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede (sul punto cfr. Sezione Sardegna sentenza n.131/2026), è pacifico in atti che il sig. Antonello MURA, con

decreto emesso dal Tribunale di Nuoro in data 13/05/2008, divenuto definitivo in data 22/07/2008, è stato destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due, e non ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 179 del codice penale.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011, all'art. 67 - effetti delle misure di prevenzione - stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, al comma 1, che "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere … g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*" e al comma 8 che " *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale*." (comma così modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132; successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178, ha dichiarato, tra l'altro: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018, limitatamente alle parole: «nonché per i

reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»).

Pertanto, il sig. MURA non poteva avere accesso alle contribuzioni pubbliche e ha posto in essere un'attività consapevolmente diretta a ottenere le agevolazioni, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l'Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali, falsamente rappresentando la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del contributo pubblico in discussione, con una condotta connotata da dolo, in quanto consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem*.

Si deve ribadire, altresì, che il pregiudizio è stato dolosamente occultato attraverso la predisposizione da parte del sig. MURA di dichiarazioni mendaci, in relazione alle quali l'Amministrazione, destinataria delle istanze finalizzate all'attribuzione degli indennizzi, non aveva la possibilità di rilevare gli illeciti sottesi alle dette istanze.

Pertanto, alla luce delle inequivoche previsioni normative, il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici in epoca successiva alla condanna, divenuta definitiva il 22 luglio 2008, non può che essere causalmente ricondotto all'omessa comunicazione all'Amministrazione erogatrice, da parte del convenuto, dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente ha dichiarato - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in

volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Deve ritenersi, pertanto, che il convenuto sia responsabile, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici sopra richiamati.

Conclusivamente, va emessa pronuncia di condanna nei confronti di Antonello MURA al risarcimento in favore di AGEA della somma complessiva di euro 37.623,58.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (10 marzo 2020) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna Antonello MURA in proprio e quale titolare dell'omonima Impresa individuale,** a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di AGEA la somma di **euro 37.623,58** (diconsi euro trentasettemilaseicentoventitre/58) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle

spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **318,90** (diconsi euro trecentodiciotto/90).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 01.10.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus